COMUNE DI XXXXXXXX

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI**

**SERVIZI E FORNITURE E I RELATIVI CONTRATTI per il PNRR - DIGITALIZZAZIONE**

# Articolo 1. Regolamento.

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera a) del D.lgs. n.

267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, disciplina - mediante

definizione di criteri generali - l'attività negoziale del Comune di XXXXXXXXXX.

2. In particolare disciplina i contratti pubblici, aventi ad oggetto, l'affidamento di lavori, servizi e

forniture al di sotto della soglia comunitaria .

# Articolo 2 - Principi comuni

1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui

all’art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi

enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

2. Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016,

l'amministrazione comunale garantisce in aderenza:

a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della

selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;

b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e

dell’interesse pubblico cui sono preordinati;

c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del

contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di

affidamento sia in quella di esecuzione;

e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti

potenzialmente interessati;

f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale

dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella

loro valutazione;

g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di

strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e

all’importo dell’affidamento;

i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la

distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto

pubblico.

3. L'Amministrazione appaltante tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni,

fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo

delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese,

valorizzandone il potenziale.

4. Visti l’articolo 21 del D.lgs 50/16, l’articolo 51 del DL 77/21, l’articolo 1c.2 del DL 76/20 , il parere MIT 735/20 ed il PARERE MIT 893/21, si ritiene di dovere utilizzare tutti gli strumenti necessari per velocizzare le diverse fasi di cui all’articolo 32 del D.Lgs 50/16.

SEZIONE II – FASE DI PROGRAMMAZIONE

# Articolo 3 - Programmazione per acquisizione beni e servizi

1. Le acquisizioni di beni e servizi di importo unitario pari o stimato superiore ad Euro 40.000,00

possono essere effettuate solo se ricomprese nel programma biennale degli acquisti di beni e

servizi approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio, secondo

quanto disposto dall'art. 21 del D.lgs. 50/2016 .

2. I Dirigenti dei Settori tramite i Responsabili dei Servizi annualmente aggiornano il programma ed

inviano le proposte di acquisto per la fattibilità tecnica all' Ufficio Provveditorato e per la coerenza

con il Bilancio al Servizio Finanziario, dopodiché il programma viene allegato al DUP e pubblicato

sul sito dell'ente. Dall’inserimento dei suddetti beni e servizi ai sensi dell’articolo 21 D.Lgs 50/2016 e DM MIT 14/2018 si otterrà il CUI.

# Articolo 4 - Obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione

1. Per gli affidamenti di servizi e forniture, comprese le prestazioni per servizi di architettura e

ingegneria, per importi inferiore ad Euro 40.000,00 e superiori ad Euro 1.000,00 è obbligatorio

l'utilizzo prioritario degli strumenti elettronici disponibili .

# Articolo 5 - RUP: nomina e competenze

1. Il RUP, è individuato nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21

comma 1 e nei casi non assoggettati a programmazione, contestualmente all'atto con cui si

assume la decisione della realizzazione degli stessi.

2. Il RUP, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le

caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della

progettazione, ha le necessarie competenze e professionalità adeguate maturate nello

svolgimento di attività analoghe a quelle per cui viene nominato e all'entità dei lavori da affidare, possiede una specifica formazione professionale costantemente aggiornata.

3

3 . Delle competenze, dei titoli posseduti e della professionalità acquisita deve essere dato atto nel

provvedimento di nomina.

5. l compiti del RUP sono specificati all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e distinti per le varie fasi del

procedimento.

# Articolo 6 - Divieto di inserimento di clausole restrittive della concorrenza

1. E' fatto divieto di inserire nei bandi di gara per l'acquisizione di lavori, beni, e servizi clausole

restrittive della concorrenza, con obbligo in caso contrario di segnalazione al responsabile

anticorruzione.

SEZIONE III – AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

# Articolo 7 – Affidamenti di servizi e forniture di importi inferiore ad Euro 40.000,00 e modalità di svolgimento della procedura

1.In caso di affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 l'affidamento può

avvenire tramite

1) amministrazione diretta

2) affidamento diretto motivato, secondo le esigenze del servizio interessato ad esempio:

- nei casi in cui la fornitura o il servizio ha carattere di necessità improvvisa o imprevista per cui è

fondamentale che l'affidamento sia immediato o tempestivo per non comprometterne l'efficienza e

l'efficacia;

- nei casi di assistenze tecniche o di servizi di riparazione (software, hardware, impianti, macchinari

o più in generale attrezzature del Comune), il cui affidamento deve essere effettuato alle ditte

produttrici o a centri di assistenza dedicati in quanto unici operatori in grado di risolvere il problema;

- nei casi di esclusività o di particolarità e specificità della fornitura o del servizio, in quanto,

affidando ad altri mediante gara, verrebbe a crearsi un disservizio all'Ente o alla collettività o al

territorio;

- nei casi in cui la fornitura o il servizio deve essere reperibile in un arco spaziale limitato;

- nei casi di rotture o malfunzionamenti di macchinari o attrezzature del Comune non risolvibili da

parte del personale dell'Ente, che devono essere risolti da una ditta del territorio per motivi di

tempestività.

2. Negli altri casi di affidamento diretto:

• gli affidamenti diretti avvengono attraverso “valutazione comparativa di offerte richieste” a 2

o più operatori economici, salvo i casi in cui sia possibile ricorrere ad un solo operatore.

• il numero di operatori da invitare alla procedura di valutazione operativa si articola, in base

al valore dell'affidamento, come segue:

• affidamenti da € 0,00 a € 5.000,00 affidamento diretto

• affidamenti da € 5.000,00 a € 20.000,00 valutazione comparativa su almeno 2 preventivi

• affidamenti da € 20.000,00 a € 40.000,00 valutazione comparativa su almeno 4 preventivi.

3. Il Responsabile individua gli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento

tenendo conto dei principi generali di cui all'art. 31, comma 1 del Codice dei Contratti.

4. In aderenza al principio di rotazione, espressamente richiamato al comma 1 dell'art. 36 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici, precedentemente invitati per qualsivoglia oggetto o

genere di prestazioni, non possono essere invitati ad una nuova procedura se non decorsi almeno

12 mesi dal precedente invito.

5. E' possibile invitare alla procedura per l'affidamento l'operatore economico uscente motivando la

scelta con riferimento al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto

contrattuale (la soddisfazione può essere espressa con riferimento alla regolare esecuzione dei

lavori, servizi o forniture, assenza di cintestazioni, rispetto della tempistica, convenienza dei prezzi).

6. L'Amministrazione può derogare al principio di rotazione a fronte di :

– particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del

lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza

specifica (diritti di privativa, specificità artistiche o culturali ecc..)

– esigenze relative a particolari settori, laddove il numero degli operatori economici in

possesso dei requisiti di partecipazione risulti talmente esiguo da determinare l'impossibilità

dell'applicazione del principio di rotazione, l'amministrazione può invitare anche soggetti

risultati affidatari

– servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere per cui le prestazioni, se

fornite o eseguite da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la

realizzazione della fornitura, dell'attività del lavoro, possano recare grave pregiudizio

all'Amministrazione, per evidenti e documentate problematiche tecniche e operative

– ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi, non dipendenti dall'inerzia

dell'amministrazione, che non permettano l'espletamento di procedura di consultazione e

che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità.

– l'individuazione degli operatori da invitare deve avvenire ai sensi dell'art. 53, comma 2

lettera b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

# Articolo 8 – Affidamenti di forniture e servizi per importi superiori ad Euro 40.000,00 e fino alle soglie di rilevanza comunitaria e modalità di svolgimento della procedura

1. Per importi da € 40.000,01 a € 100.000,00 applica la procedura prevista dall'art. 36, comma 2,

lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, come integrata dall'art. 216, comma 9 del medesimo Decreto.

Per le acquisizioni di forniture e di servizi per importi superiori a € 100.000,00, si procede mediante

procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. La scelta degli operatori a cui rivolgere la richiesta di preventivo o la richiesta di offerta avviene

nel rispetto dei principi di cui all'art. 36, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3. Qualora non sia possibile utilizzare lo strumento del Mercato Elettronico, la lettera di invito deve

essere inoltrata esclusivamente mediante posta elettronica certificata, e le offerte, nel rispetto del

principio di segretezza, dovranno essere presentate al Protocollo dell'Ente in plico chiuso,

debitamente sigillato, con le sole indicazioni sulla busta dei dati riguardanti l'impresa e la gara per

cui si concorre, secondo le prescrizioni indicate nella lettera di invito.

4. Il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di

spedizione dalla lettera di invito o della richiesta di offerta. Tale termine può essere ridotto nelle

ipotesi di urgenza di procedere per garantire continuità a servizi pubblici o incolumità di persone,

cose o animali.

5. Per l'acquisizione di forniture e servizi il Responsabile del Procedimento, dopo aver verificato

che l'acquisizione della fornitura del bene o del servizio non possa essere soddisfatta mediante

l'adesione a convenzioni quadro di Consip, di cui all'art. 26 della Legge 488/1999 e s.m.i., in quanto

non presente, dovrà ricorrere al Mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MePa).

6. La stipula dei contratti in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso i suddetti

strumenti di acquisto comporta la nullità dei medesimi ed è fonte di responsabilità disciplinare e

amministrativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8 del D.L. n. 95/2012, convertito in

Legge n. 135/2012.

7. In caso di assenza di Convenzioni Consip s.p.a. Aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con

quelli relativi alla procedura di approvvigionamento, la fornitura di beni e servizi deve avvenire sulla

base di rilevazione dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ovvero di indagini di

mercato, finalizzate all'accertamento della congruità dei prezzi.

8. Le forniture ed i servizi non potranno subire frazionamenti artificiosi finalizzati a ricondurre il

valore e l'esecuzione alla disciplina degli acquisti di cui al presente regolamento.

# Articolo 9 – Normativa EMERGENZIALE fino al 30/06/2023

Fino al termine del 30/06/2023 sarà utilizzati gli affidamenti diretti come da articolo 1 c.2 DL 76/20, art. 51 DL 77/21, PARERI MIT 735/20 ed 893/21 per la soglia indicata nella predetta norma.

SEZIONE IV – STIPULA DEI CONTRATTI

# Articolo 10 - Verifica dei requisiti economico finanziario e tecnico professionale

1. Ai fini dell'aggiudicazione definitiva del contratto, la verifica dei requisiti economico- finanziari e

tecnico-professionali viene effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, oppure dall'Ufficio

Gare, per le procedure di affidamento gestite da quest'ultimo.

2. I Controlli verranno effettuati con il FVOE.

# Articolo 11 - Forma contrattuale

1. I contratti devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta e possono essere conclusi:

- in forma pubblica amministrativa davanti al Segretario Generale del Comune con le seguenti

modalità:

- mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o con firma digitale dell’atto ad opera

delle parti e, se richiesta, degli eventuali fidefacienti, interpreti, testimoni, in presenza dell’ufficiale

rogante, il quale, successivamente, in presenza degli stessi, appone personalmente la propria

firma elettronica qualificata o digitale, a cui segue l’apposizione sul documento della marca

temporale;

- mediante sottoscrizione autografa dell’atto ad opera della parte privata, e, se richiesta, degli

eventuali fidefacienti, interpreti, testimoni, acquisite tramite scanner al documento elettronico in

presenza dell’ufficiale rogante, che dovrà successivamente essere sottoscritto con firma

elettronica qualificata o con firma digitale prima dalla parte pubblica e, da ultimo dallo stesso

ufficiale rogante, a cui segue l’apposizione sul documento della marca temporale; lo stesso

ufficiale dovrà attestare nel documento elettronico che la firma (autografa) dell’operatore privato

è stata apposta in sua presenza previo accertamento della sua identità personale;

- per atto pubblico informatico, davanti ad un Notaio appositamente incaricato. Il relativo onere

sarà a carico della parte richiedente;

- per scrittura privata autenticata dal Segretario Generale su supporto cartaceo o nelle forme

equipollenti ammesse dalla normativa vigente in materia;

- per scrittura privata non autenticata su supporto cartaceo o nelle forme equipollenti ammesse

dalla normativa vigente in materia;

- scambio di corrispondenza ovvero sottoscrizione della determinazione a contrarre su supporto

cartaceo o nelle forme equipollenti ammesse dalla normativa vigente in materia;

- determina con valore contrattuale che contenga al suo interno i requisiti minimi del contratto o

della scrittura privata, sottoscritta, anche in formato digitale dal contraente e dal Responsabile del

Settore. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata.

2. La forma del contratto è stabilita in base alle procedure di gare seguite, alle soglie definite dal

Codice e, in via residuale, su motivata scelta della stazione appaltante.

# Articolo 12– Garanzia definitiva

1.A garanzia degli adempimenti degli obblighi connessi con l'esecuzione delle prestazioni gli

affidamenti di importo pari o superiori a € 20.000,00 euro è obbligatoria la costituzione di garanzia

provvisoria e definitiva, salva diversa motivata decisione della Stazione Appaltante, secondo le

indicazioni fornite dalla normativa vigente in materia.

2.Ai fini della sottoscrizione del contratto di appalto o di concessione, il soggetto aggiudicatario è

obbligato a costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione,

con le modalità e per gli importi previsti dalla normativa vigente, a garanzia dell'adempimento di

tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivante dall'eventuale

inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso dalle somme pagate in

più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità

del maggior danno.

3.L'appaltatore o il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'amministrazione

abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

# Articolo 13-LE FASI DEL REGOLAMENTO

1. I concorrenti dovranno consegnare preventivamente un’istanza di “volontà di partecipazione “ per i soli acquisti PNRR – DIGITALIZZAZIONE dove inseriranno :

- Le misure alle quali vogliono partecipare   
- Requisiti partecipativi generali  
 - Requisiti finanziari pari al valore dei servizi degli avvisi moltiplicato per il coefficiente 1,5  
 - Dimensione aziendale  
 - Dichiarazione particolare allegata (requisitipnrr.pdf)  
 - Possesso e comprova dei requisiti dell’articolo 47 del DL 77/21

2. Nei limiti degli importi e fino al 30/06/2023 le aggiudicazioni avverranno con le semplificazioni previste dagli articoli 51 del DL 77/21 ed art 1 c.2 del DL 77/20 , come raccomandato dai pareri MIT 735/20 ed 893/21 . In caso di concorso in più misure il progettista si occuperà di redigere una relazione motivazionale da consegnare al RUP ai sensi dell’articolo 3 della L. 241/90 per la deroga al principio della rotazione, ovvero a collaborare per nuovi affidatari dei servizi qualora non insisti un principio di complementarietà capace di attuare oggettivamente gli istituti dell’articolo 63 comma 3 del D.lgs 50/16. Qualora si provveda alla scelta di un fornitore diverso, il progettista deve garantire già dagli atti di gara che i concorrenti adottino le regole tecniche della determinazione 547/21 AGID.

3. Deve essere istituito un fascicolo per ogni procedura di acquisto inserendo nel frontespizio della camicia: - Nome progetto : ad esempio 1.4.3 Adozione PagoPA e AppIO – - CUP - DATA FINANZIAMENTO - DATA ULTIMAZIONE PREVISTA - EVENTUALE CUI (non verrà generato per gli importi inferiori ai 40.000 E) - CIG (staccato dal SIMOG a prescindere dagli importi

4. La gestione dei PROGETTI avverrà con le MATRICE RACI.

SEZIONE V - NORME FINALI

# Articolo 14 – Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del

termine di 15 gg. della sua autonoma pubblicazione, che avrà luogo dopo l'esecutività della

deliberazione che lo approva.

Il presene Regolamento non ha carattere abrogativo ma solo complementare

2 Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e

regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche ed integrazioni

intervenute alla medesima, nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall’Autorità anticorruzione

(A.N.A.C.), prevalgono automaticamente sul presente regolamento.

3. I medesimi principi si applicano anche ai successivi aggiornamenti al presente regolamento.

Approvato con deliberazione xxxxxxxxxxxxxxxxx